



# COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

IL SINDACO

Prot. N.2678

del 30.04.2020

## Ordinanza sindacale n.21 del 30.04.2020

Oggetto: **dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi della legge nr. 353/2000e ss.mm.ii. - Provvedimenti**

### IL SINDACO

**VISTO** che la Regione Abruzzo, come ogni anno, si appresta a dichiarare lo stato di grave pericolosità di incendio per tutte le aree boscate, cespugliate, arboree e forestali del territorio regionale;

**RICHIAMATE** le note della prefettura territoriale che invitano l'amministrazione comunale ad adottare ogni utile atto ed azione necessarie a mitigare il rischio incendio boschivo;

**CONSIDERATO** inoltre che le condizioni climatiche e il tipo di vegetazione che caratterizzano il territorio comunale sono tali da poter far innescare incendi di particolare gravità e tali da compromettere la pubblica incolumità, stante la presenza di fabbricati contermini alle zone boscate;

**PRESO ATTO** che ogni anno un'alta percentuale di incendi viene causato dallo stato di abbandono e dell'incuria in cui versano molti terreni limitrofi a strade pubbliche o di uso, piante, boschi e abitazioni;

**RITENUTO** di dover emanare provvedimenti volti ad evitare l'insorgenza a la propagazione degli incendi durante la stagione estiva soprattutto a difesa delle zone più a rischio;

**Visto** il Regio Decreto n. 3297 del 30.12.1923;

**Visto** il T.U.L.P.S. nr.773 del 18/06/1931 e successivamente modificazioni ed integrazioni;

**Visto** la legge nr. 353 del 21/11/2000;

**Visto** il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

**Visto** l'art.50 del D.Lgs n.267/2000;

**Visto** il piano di Emergenza Comunale;

**Visto** il regolamento Forestale dell'amministrazione Provinciale di Pescara;

**Vista** la L.100/2012;

**Visto** il Decreto Legge n.91 del 24.06.2014;

**Visto** l'art.14, comma 8, lettera B) del D.L. n.91/2014;

**Visto** il D.Lgs 1/2018;



# COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

## IL SINDACO

### ORDINA

- 1. Ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni incolti o a riposo, di realizzare entro il 15 giugno 2020, le necessarie opere di prevenzione mediante la pulizia dei suddetti siti provvedendo alla rimozione dell'erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile;**
2. ai proprietari e ai conduttori di terreni seminativi, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura, di tracciare lungo tutto il perimetro del terreno, una fascia di protezione sgombra da ogni residuo vegetazione per un larghezza continua e costante di almeno 8 metri. I proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo, che intendono avvalersi della pratica dell'accettazione delle stoppie, devono darne preventiva comunicazione, almeno sette giorni prima della data di inizio della bruciatura, al locale Comando di Polizia Municipale. Il comando si riserva di rilasciare apposita autorizzazione per l'accensione delle stoppie. In ogni caso è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e di ogni altro tipi di vegetazione sui terreni recadenti nella zona del Parco Nazionale della Maiella e/o comunque in zone prossime a boschi e piante (limite 200mt).
3. Ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di pinte o di superfici boscate, di tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà di almeno cinque metri, libera da piante e/o arbusti per tutta l'estensione del perimetrale del terreno confinante con terreni incolti, adibiti a colture cerealicola o diversamente coltivati;
4. Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree boscate, cespugliate o arborate, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche a rischio) entro il 10 Luglio 2019, di dichiarare al Comune la propria sede comunicando il responsabile della sicurezza ( con reperibilità h24) e produrre copie del piano di emergenza antincendio, come contemplato dall'art.4 del decreto n.249/2009

### FA DIVIETO e PRESCRIZIONE

**a) di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma, elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato nelle zone boscate, incolte, o limitrofe sull'intero territorio del Comune di Lettomanoppello dal 01 giugno 2020 fino al 30 settembre 2020;**

**b) ai conduttori di autovetture munite di marmitte catalitiche di parcheggiare sui prati o nei boschi;**



# COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

## IL SINDACO

c) entro il limite di 200 metri dall'estremo margine del bosco è, in ogni caso, vietata dal 01 luglio 2020 al 15 settembre 2020, salvo diversa disposizione di Deliberazione Regionale, l'accensione di fuochi.

d) Coloro che a seguito di intervento di pulizia sul proprio terreno necessitano di bruciare in loco materiale agricolo e forestale derivante da sfalci potature etc... devono obbligatoriamente, previo divieto di accensione, avvisare il Comando di polizia Municipale dell'accensione del fuoco. Il Comando di Polizia Municipale potrà prescrivere orari e modalità per bruciare i residui di materiale agricolo e forestale. Altresì potrà vietare l'abbruciamento.

Di detto materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro (3mq).

Comunque dal 01 luglio 2020 al 15 settembre 2020 non è consentito accendere fuochi di nessuna natura.

### AVVISA

fatta salva ed impregiudicata l'azione penale ove dovuta ex lege, per le infrazioni delle disposizioni di cui al **punto 1 e al punto a** della presente ordinanza sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da €51,00 a 516,00 secondo le procedure previste dalla legge 689/81 non che dalla L.424/1984;

Le infrazioni alle altre disposizioni della presente ordinanza, fatta salva ed impregiudicata l'azione penale ove dovute ex lege, saranno punite secondo le disposizioni dettate dagli artt. 10 e 11 dalle Legge 353/2000

**gli organi di Polizia e il Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Lettomanoppello che sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente ordinanza.**

### INVITA

**Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici**

- **800.860.146 SOUP Regione Abruzzo;**
- **115 – VIGILI DEL FOUCO;**
- **085.8570632 – SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE Comune di Lettomanoppello;**

### RENDE NOTE E CONFERMA CHE

che durante il periodo di grave pericolosità di incendio in tutte le aree boscate, cespugliate o arboree del territorio e tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate, far brillare mine o usare esplosivi,



# COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

## IL SINDACO

usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che provocano faville o brace, tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e/o private, fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio, accendere fuochi di artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici, inoltrare nel bosco, su viabilità non asfaltate, auto con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca, abbandonare rifiuti nei boschi o in discariche abusive.

- Che per attività preventive di antincendio boschivo il Comune di Lettomanoppello potrà utilizzare il Gruppo Comunale di Protezione Civile al fine di procedere alla pulizia dei cigli stradali di strade comunali di primo e secondo grado come riportate nel piano di emergenza comunale in vigore.

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge n.241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. Dalla pubblicazione, al T.A.R. Abruzzo ed in alternativa, nel termine di. 120 giorni al presidente della repubblica.

### DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura -Ufficio del Governo di Pescara;
- alla SOUP della Regione Abruzzo;
- alla Provincia di Pescara;
- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Lettomanoppello (PE);
- al Comando della Stazione dei Carabinieri Forestale di Lettomanoppello (PE);
- al locale Comando della Polizia Municipale;
- al Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Lettomanoppello (PE);
- al Gruppo Intercomunale Maiella;

che la presente ordinanza venga esposta all'Albo Pretorio del Comune di Lettomanoppello per trenta giorni e resa pubblica alla cittadinanza anche mediante l'affissione di manifesti murari.

Dalla Residenza comunale, lì 30.04.2020



Il Sindaco  
Ing. Simone Romano D'Alfonso